



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario, <i>relatore</i>
Benedetta Civilla	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la nota del 27.9.2024 (prot. Corte dei conti n. 4363 del 27.9.2024) con la quale è stata trasmessa, con sottoscrizione del Sindaco la richiesta di parere in esame;

VISTA la disposizione prot. interno n. 4367 del 27 settembre 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato l'esame della richiesta al sottoscritto relatore;

VISTA l'ordinanza n. 25/2024 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per la Camera di consiglio odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio del 16/10/2024, il relatore, Referendario Maria Rosaria Pedaci

PREMESSA IN FATTO

Il Comune di Galatone in persona del Sindaco, ha inoltrato alla presente Sezione Regionale di controllo, una richiesta di parere espressa nei seguenti termini : *“se, in attuazione di quanto disposto l'art.156 comma 2 del D. Lgs.267/2000, il Comune di Galatone con popolazione residente al 31/12/2022, pari a 14.997 abitanti, come rilevabile dalla fonte di cui in premessa, sia esentato dall'obbligo di trasmissione del referto di cui all'art.148, comma 1, del D. Lgs.267/2000, relativo all'anno 2024.”*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1)Ammissibilità della richiesta del parere.

In via preliminare, nel corretto esercizio della funzione consultiva assegnata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, occorre vagliare l'ammissibilità della richiesta di parere portata all'attenzione del Collegio.

Circa l'ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco, rispettando i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, sia con riguardo all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia relativamente al soggetto che può formalmente avanzarla.

Circa l'ammissibilità oggettiva.

Quanto al profilo dell'attinenza con la materia della contabilità pubblica, si rappresenta che, con diverse deliberazioni, sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), sia delle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n.

54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), questa Corte ha identificato la materia della "contabilità pubblica", precisando che "la stessa coincide con il sistema di "norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" ed escludendo, dunque, di ricondurre tale funzione consultiva nell'alveo di una consulenza generale.

Inoltre, le Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri.

La nozione di "contabilità pubblica" non va, dunque, circoscritta nel solo ambito della tenuta delle scritture contabili/o alla normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma va estesa a problematiche interpretative inerenti a statuizioni recanti limiti e divieti "strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio" (SS.RR. delibera n. 54, del 17 novembre 2010) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

Nella fattispecie, il quesito formulato riguarda la materia dei controlli interni, attività diretta a garantire e salvaguardare l'equilibrio di bilancio e, conseguentemente riconducibile alla già esaminata nozione di contabilità pubblica in senso dinamico.

Occorre, però sottolineare come il parere, così come formulato, non rivesta i caratteri della generalità e dell'astrattezza richiesti per l'attivazione della funzione consultiva intestata a questa Corte. Di fatto il quesito si traduce nella richiesta della valutazione di uno specifico e concreto comportamento, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Pertanto, il quesito posto dal Comune di Galatone è da ritenersi oggettivamente inammissibile.

Peraltro, questo Collegio ritiene opportuno evidenziare, in un'ottica di ausilio per l'Ente, che questa Sezione di Controllo nella deliberazione n. 141/2016/PAR aveva esaminato una questione analoga a quella prospettata dal Comune di Galatone, affermando che, per l'applicabilità del sistema dei controlli, la popolazione residente va calcolata sulla base del criterio dinamico determinato dal rilevamento della popolazione effettuata dall'Istat (art. 156 TUEL) e non sul dato statico relativo ai dati del censimento. Tale opzione consente, infatti, di adeguare il parametro normativo di cui all'art 148 TUEL all' andamento della curva demografica e di salvaguardare il principio della continuità nell'esercizio del controllo. Principio, questo che rende opportuno per l'Ente effettuare, senza soluzione di continuità, quelle verifiche, riconducibili a situazioni concrete che pregiudichino gli equilibri di bilancio, anche se non obbligatorie per i comuni demograficamente inferiori e che costituiscano un valido elemento di raffronto per l'esame della Corte dei Conti chiamata ad accertare l'adeguatezza degli strumenti adottati dal Comune.

P.Q.M.

la Sezione controllo per la Regione Puglia dichiara inammissibile oggettivamente la richiesta presentata dal Comune di Galatone.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 16/10/2024.

Il Magistrato relatore

F.to Maria Rosaria Pedaci

Il Presidente

F.to Cinzia Barisano

Depositata il 17 ottobre 2024

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI

